



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Sassari - Zona omogenea di Olbia Tempio

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento e/o di accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56.

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 16/06/2023.

Sommario

Art. 1 – Contenuto e finalità del Regolamento.....	3
Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata	4
Art. 4 – Criteri di determinazione del numero di rate concedibili	5
Art. 5 – Entrata in vigore.....	6

Articolo 1 – Contenuto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 231 della Legge 197/2022, ai sensi dell'art. 17-*bis* del D.L. 34/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56.

2. Scopo precipuo del presente regolamento è quello di disciplinare la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019, alle condizioni specificate negli articoli seguenti, al fine di favorire una più efficace esigibilità dei crediti pregressi oggetto di ingiunzione di pagamento o di accertamento esecutivo, nonché ad introdurre delle forme di agevolazione nei confronti dei contribuenti che presentano pendenze tributarie.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Potranno essere oggetto di definizione agevolata le ingiunzioni e gli accertamenti esecutivi emessi entro il 30 giugno 2022 e non ancora totalmente pagati.

2. L'agevolazione consiste nello stralcio degli importi pretesti a titolo di sanzioni, interessi maturati ed eventuali accessori, previo pagamento, del tributo dovuto e delle eventuali spese esecutive e di notifica, nonché degli interessi in caso di rateizzazione del debito dovuto.

3. In caso di domanda di adesione alla definizione agevolata, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della presente disciplina:

- non vengono avviate procedure cautelari o esecutive;
- non viene data prosecuzione alle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- vengono sospesi i termini prescrizionali e decadenziali dei carichi tributari oggetto di domanda;
- vengono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni;

4. Con il pagamento della prima o unica rata dell'importo oggetto di definizione agevolata gli eventuali pignoramenti non ancora totalmente eseguiti vengono estinti.

5. Resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

6. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il termine fissato in apposito avviso pubblico dal Servizio Tributi, non inferiore a 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, codice fiscale, data e luogo di nascita o di costituzione dell'azienda, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione e/o accertamento esecutivo oggetto dell'istanza, l'opzione per il pagamento in un'unica soluzione o per il pagamento in forma rateale, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi o a non attivarne di nuovi.

3. L'Ufficio tributi preposto mette a disposizione degli interessati apposita modulistica nel sito istituzionale dell'Ente e adotta ogni misura divulgativa necessaria ad incentivare gli stessi ad aderire alla definizione agevolata.

4. Le istanze, corredate di un valido documento di identità, potranno essere presentate, mediante posta elettronica certificata, mediante presentazione *brevi manu* agli uffici protocollo di Loiri e Porto San Paolo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e via e-mail (in tale ultimo caso, in mancanza di notifica di avvenuta lettura, il contribuente è tenuto a verificare il buon fine dell'invio).

5. Entro 90 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande, l'Ufficio tributi, tenuto conto dell'ordine cronologico di ricevimento delle stesse, trasmette agli interessati apposita comunicazione in merito all'accoglimento o meno dell'istanza, indicando, in caso di esito positivo, l'ammontare complessivo delle somme dovute, il numero di rate con il quale effettuare il pagamento, le scadenze delle stesse e le modalità di pagamento.

6. Qualora il contribuente abbia optato per il pagamento in un'unica soluzione, questo dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento di cui al precedente comma 5.

7. L'istanza può essere presentata anche da coloro che hanno rateizzazioni in corso relative a

ingiunzioni e/o ad accertamenti esecutivi emessi entro il 30 giugno 2022. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare in virtù della presente definizione agevolata, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

8. Il mancato rispetto dei pagamenti oggetto di precedenti rateizzazioni o di precedenti definizioni agevolate non preclude l'ammissibilità della suddetta istanza.

Articolo 4 – Criteri di determinazione del numero di rate concedibili

1. Qualora il contribuente opti, in sede di istanza, per il pagamento in forma rateale, la rateizzazione dell'ammontare complessivo dovuto avviene sulla base del seguente schema previsto dall'art. 20 del regolamento generale delle entrate comunali:

Ammontare del debito	N° massimo di rate mensili
Fino ad € 100,00	Nessuna rateizzazione
Da € 100,01 ad € 500,00	Fino a 3
Da € 500,01 ad € 1.000,00	Fino a 6
Da € 1.000,01 ad € 2.000,00	Fino a 12
Da € 2.000,01 ad € 4.000,00	Fino a 20
Da € 4.000,01 ad € 6.000,00	Fino a 35
Da € 6.000,01 ad € 18.000,00	Fino a 40
Da € 18.000,01 ad € 36.000,00	Fino a 55
Oltre 36.000,00	Fino a 72

2. Il numero di rate mensili viene determinato per ciascuna fascia dei suddetti importi in modo proporzionale, con arrotondamento all'unità superiore delle rate le cui ultime due cifre decimali risultino superiori a 49 centesimi, come nel seguente esempio:

Importo debito = 25.000; valore medio importo per ciascuna rata infra fascia = $(36.000 - 18.000) / (55-40) = 1.200$; n. rate mensili = $[(25.000 - 18.000) / 1.200] + 40 = 5,83 + 40 = 46$

3. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata mensile, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
5. In caso pagamento in forma rateale l'eventuale debito derivante da spese di notifica e da spese esecutive viene incluso nelle prime rate fino a concorrenza dello stesso.
6. Qualora il contribuente indichi in sede di istanza un numero di rate inferiore a quello massimo concedibile, la rateizzazione si baserà sull'indicazione del contribuente.
7. E' facoltà del contribuente pagare cumulativamente due o più rate, a condizione che ciò avvenga entro i termini di scadenza delle stesse. In tal caso gli interessi di dilazione non sono soggetti ad abbattimenti.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore e acquisisce efficacia il giorno in cui viene pubblicato, unitamente alla relativa deliberazione consiliare di approvazione, nel sito ufficiale dell'Ente.